



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

## Art. 16 (Protocollo)

internazionale

1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:

- a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
  - b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
  - c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
  - d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti.
2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
- a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
  - b) il trasferimento di tecnologie;
  - c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 |
| Estremi       | Legge 17 luglio 2020, n. 91                                                                                                                   |
| Partizione    | Protocollo                                                                                                                                    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020                                                                                                          |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-16>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it